

N. 604/12 R. Es.



**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**Sezione Esecuzioni immobiliari**

Il Giudice dell'esecuzione,  
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24.2.15,  
letta, in particolare, l'istanza di sospensione dell'esecuzione presentata unitamente al ricorso in  
opposizione depositato il 20.11.14 nell'interesse di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nonché  
le successive memorie autorizzate delle parti;  
ritenuto che in ordine alla chiesta sospensione deve decidere il giudice dell'esecuzione, nella fase  
prodromica al giudizio di opposizione;

premesso che

gli opposenti, debitori eseguiti nell'ambito dell'esecuzione indicata in epigrafe, hanno chiesto la  
sospensione della procedura esecutiva, rilevando l'impignorabilità del bene, per essere lo stesso  
oggetto di fondo patrimoniale costituito dai coniugi il 25.2.09 (dunque in data anteriore al  
pignoramento).

Osserva:

Va innanzitutto richiamato integralmente il contenuto del decreto del 20.11.14, che di seguito si  
ritrascrive:

*“l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 cod. civ. grava su chi intenda  
avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicchè, ove sia  
proposta opposizione, ex art. 615 cod. proc. civ., per contestare il diritto del creditore ad agire  
esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione  
del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso  
quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo  
che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a  
prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non  
potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito  
nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso  
meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione  
dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità  
economiche familiari” (Cass. n. 4011/13). Tanto premesso, e considerato che “la costituzione  
del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod.  
civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne  
condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di  
matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ.,  
resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri  
dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza  
che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo” (cfr. da ultimo Cass.  
21658/09, nonché n. 20995/12), va innanzitutto evidenziato che gli opposenti non hanno  
documentato (né peraltro riferito) l'avvenuta annotazione del vincolo (e la relativa data); ne  
consegue che non vi è prova sufficiente dell'opponibilità del fondo alla procedura;  
Anche sotto il profilo della necessaria prova del duplice requisito previsto dall'art. 170 c.c.  
(assunzione di ciascuno dei debiti - a fondamento di ognuno degli interventi, quantomeno  
titolati - per scopi estranei ai bisogni della famiglia e conoscenza da parte dei creditori di tale  
estraneità), i ricorrenti non dimostrano quanto necessario per l'emissione di un provvedimento  
di sospensione, limitandosi a riferire che tutti i crediti insinuati sarebbero riferibili alle attività*

imprenditoriali di

In realtà l'assunto, oltre che generico, è in parte infirmo (o quantomeno non sufficientemente dimostrato), se solo si considera che:

- o l'intervento spiegato da *si fonda su decreto ingiuntivo emesso su un assegno* mancato pagamento di ratei di un finanziamento per l'acquisto di un'autovettura
- o l'intervento spiegato da *si fonda su decreto ingiuntivo emesso su un assegno* (senza alcuna ulteriore indicazione riguardante la natura del rapporto sottostante).

In considerazione della fonte dei crediti sopra citati non è possibile – come sostiene il creditore – evincere per tabulas sia l'estraneità ai bisogni della famiglia (anzi, potrebbe sostenersi che la disponibilità di un'autovettura rientri proprio fra le necessità ordinarie del nucleo familiare), che – soprattutto – la consapevolezza del creditore in ordine agli interessi perseguiti con l'assunzione di quel debito".

In relazione alle ulteriori difese illustrate nel corso delle udienze (ed in seno alle note autorizzate e prescindendo dalle questioni relative alla natura dei crediti non assistiti da titolo esecutivo (atque, anche ove fosse acclarata l'assunzione degli stessi per far fronte ai bisogni della famiglia, elemento non consentirebbe comunque ai creditori di assumere atti di impulso per la prosecuzione della procedura), va osservato quanto segue:

- con riguardo al credito vantato da *pur avendo gli oppositori sostenuto che la società intratteneva rapporti di natura commerciale con l'impresa individuale di cui nessuna dimostrazione è fornita in ordine al fatto che l'assegno (posto a fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo vantato dal creditore intervenuto) fosse stato impiegato quale mezzo di pagamento di un'obbligazione commerciale;*
- con riguardo al credito vantato da *nel contratto di finanziamento (a fondamento del decreto ingiuntivo n. 46/12) non vi è alcuna espressa menzione in ordine alla destinazione del veicolo che gli oppositori avrebbero acquistato. Né dalla mera indicazione della partita IVA del veicolo (nessun cenno risulta infatti all'impresa individuale della stessa; peraltro la proposta contrattuale – sia di finanziamento che di acquisto del veicolo, contratto quest'ultimo concluso peraltro il finanziatore si dichiara estraneo nelle condizioni generali del contratto - risultano dallo spazio alla denominazione dell'azienda fu lasciato in bianco ed il modulo indica sia la p.iva che il codice fiscale del cliente). Peraltro, anche volendo valorizzare indizi presuntivi (che, si ribadisce, appaiono inidonei alla prova di una conoscenza della concessione della fideiussione da parte di *(che non è stato sostenuto che l'opponente esercitasse attività commerciale) depone in senso contrario all'assunto degli oppositori (peraltro, il suo debito sarebbe di certo estraneo alle attività commerciali della moglie e dunque suscettibile di soddisfacimento tramite esecuzione sul bene). Allo stesso modo non può attribuirsi alcun valore decisivo (ai fini della prova della consapevolezza del creditore all'indicazione, nel contratto di finanziamento, dell'attività professionale svolta dall'opponente) atteso che trattasi di mera menzione inserita nel quadro che indica le generalità e i dati salienti delle parti (senza dunque alcuna previsione contrattuale in merito all'esistenza di un legame fra tale dato e l'oggetto del contratto), peraltro prevista anche nel quadro dedicato al fideiussore (l'opponente Seminatore, "insegnante").**

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese relative alla presente fase del giudizio (cfr. Cass. n. *sostenute dalla resistente* (cessionaria del credito) anche in considerazione della attitudine del presente provvedimento a definire la controversia dinanzi a questo Giudice (stante la mera eventualità dell'introduzione del giudizio di merito di cui all'art. 616 c.p.c.). Le stesse sono liquidate come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al DM 55/14 (in particolare, tenuto conto del valore del credito oggetto di domanda di intervento e della non particolare complessità delle attività – peraltro riconducibili alle sole fasi introduttiva e decisionale – che ne giustifica la riduzione ai sensi dell'art. 4 c. 1); Possono, invece, compensarsi le spese della resistente Italfondario, per le ragioni indicate in parte motivata;

visti gli artt. 615 e ss., 623-625 c.p.c. ;

PQM

rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva;

condanna e in solido fra loro, al pagamento in favore di \_\_\_\_\_  
delle spese della presente fase, che si liquidano, complessivamente, in  
€ 1.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, c.p.a. e i.v.a. come per legge;  
compensa fra le parti opponenti e la resistente l \_\_\_\_\_ io le spese della presente fase;  
Fissa alle parti il termine perentorio del 16 giugno 2015 per l'introduzione del giudizio di merito  
secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura  
della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti,  
ridotti della metà.

Si comunichi a cura della Cancelleria.  
Palermo, 2 marzo 2015

Dep 03/3/15  
863/15 (C)  
Rep. 12/15 (C)

Il Giudice dell'Esecuzione  
Vincenzo Liotta